

## ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA

### TEE: LA RIFORMA DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO PUNTA SULLA RESPONSABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 435/2017/R/efr](#)
- [DCO 312/2017/R/efr](#)
- [Delibera 292/2017/E/efr](#)
- [Delibera 172/2017/E/efr](#)
- [Delibera EEN 9/11](#)
- [DM 11 gennaio 2017](#)

*I rialzi dei costi dell'incentivazione all'efficienza energetica si sono tradotti in un rafforzamento dei meccanismi che dovrebbero incentivare la domanda ad acquistare efficientemente. L'incentivo risiede nel non contemplare la copertura a piè di lista dei costi di acquisto per i soggetti obbligati, mentre i recenti interventi, oltre ad aver raddoppiato il massimo premio/penalità, puntano sulla riduzione artificiosa del parametro di riferimento che i soggetti obbligati sono chiamati a "battere", fissato su una media dei prezzi degli anni passati. Ma la struttura della domanda e dell'offerta per il mercato dei TEE si è radicalmente modificata negli ultimi anni, per via degli interventi normativi eccezionali, e continuerà a modificarsi in futuro, per via dell'andamento crescente degli obblighi e della continua revisione delle modalità di rilascio dei TEE. Il rischio (che è quasi una certezza nel momento storico attuale) è che il potere incentivante del meccanismo rimanga molto basso e che questo si trasformi nella presenza di un contributo netto in capo ai soggetti obbligati.*

#### PREZZI ALTI E NOVITA' REGOLATORIE

L'anno d'obbligo 2016 appena concluso sarà probabilmente ricordato come l'anno dell'esplosione dei prezzi dei certificati bianchi. Fin dall'inizio dell'anno solare infatti questi si sono tenuti al di sopra dei 100 €/TEE, prezzo attorno al quale si sono assestati storicamente, ma da novembre il trend rialzista si è fatto più intenso, toccando punte di 270 €/TEE, impattando notevolmente sui costi dell'incentivazione all'efficienza energetica per i clienti finali. Questo andamento è stato oggetto di un'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità, che ha escluso che il rialzo dei prezzi sia dovuto a comportamenti speculativi sul mercato, individuando come principali cause le innovazioni normative e attuative e le inefficienze del meccanismo attuale (*Newsletter 208*) (**Figura 1**).

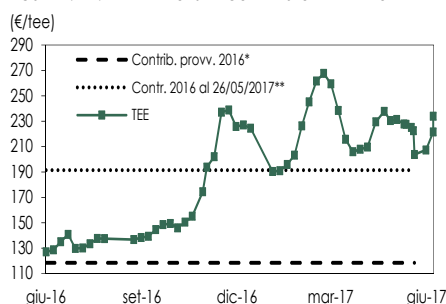
La pubblicazione del decreto interministeriale, da tempo attesa e che regola il funzionamento del meccanismo da oggi fino al 2020, (decreto interministeriale 11 gennaio 2017), ha infatti modificato le dinamiche di domanda e offerta e le attese degli operatori (*Newsletter 204-205*). La forte diminuzione dell'offerta dei TEE, dovuta alla rimodulazione delle regole di rilascio degli stessi, con l'abolizione dei coefficienti moltiplicatori, è senza dubbio l'elemento che maggiormente ha esercitato una pressione al rialzo sui prezzi, contestualmente all'aumento degli obblighi per i distributori di gas ed energia elettrica. Il decreto ha affidato all'Autorità il compito di ridefinire il meccanismo del contributo tariffario dovuto ai soggetti obbligati, prevedendo esplicitamente l'inserimento di un valore massimo di riconoscimento, di tenere conto anche dei certificati bianchi scambiati sui mercati bilaterali e di prevedere l'introduzione di una sessione intermedia per l'annullamento dei TEE.

Il processo di consultazione (DCO 312/2017) e la pubblicazione del provvedimento finale (Delibera 435/2017) hanno destato non poche preoccupazioni per i soggetti obbligati: i timori di rialzi eccessivi dei costi per i consumatori si sono infatti tradotti in un rafforzamento dei meccanismi (già presenti in passato) che dovrebbero incentivare la domanda ad acquistare efficientemente. L'incentivo risiede nel non contemplare la copertura a piè di lista dei costi di acquisto per i soggetti obbligati, lasciando così un rischio in capo al distributore, rischio che è stato incrementato con le nuove regole. L'idea sottostante sembra essere che la domanda sia in grado di influenzare il prezzo, e che questa, a fronte di sufficienti incentivi, avrebbe potuto in qualche modo arginare i rialzi osservati di recente. In realtà, la possibilità di influenzare il prezzo per i soggetti obbligati, che hanno per costruzione una domanda rigida rispetto al prezzo e che si confrontano invece con un'offerta elastica, è, sia in teoria sia in pratica, molto limitata, e d'altro canto l'Autorità stessa non ha rilevato comportamenti abusivi alla base degli incrementi osservati. La possibilità che un'ulteriore responsabilizzazione dei soggetti obbligati possa influenzare significativamente il prezzo, rimane quindi da dimostrare. Inoltre, il rafforzamento dell'incentivo, oltre ad aver raddoppiato il massimo premio/penalità, punta sulla riduzione artificiosa del parametro di riferimento che i soggetti obbligati sono chiamati a "battere", fissato su una media dei prezzi degli anni passati. Ma la struttura della domanda e dell'offerta per il mercato dei TEE si è radicalmente

#### ARTICOLI CORRELATI

- [Prezzi TEE: verso un nuovo equilibrio guidato dai cambiamenti normativi](#) (*Newsletter 182*)
- [Meccanismo TEE: nuove regole e mercato esplosivo](#) (*Newsletter 204-205*)

FIGURA 1. TEE: PREZZI DI BORSA E CONTRIBUTO TARIFFARIO



\* AEEGSI, DMEG/EF/11/2016

\*\* Calcolo REF-E su dati GME

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME, AEEGSI

#### TAG

energy efficiency, public policy

modificata negli ultimi anni, per via degli interventi normativi eccezionali, e continuerà a modificarsi in futuro, per via dell'andamento crescente degli obblighi e della continua revisione delle modalità di rilascio dei TEE. Il rischio (che è quasi una certezza nel momento storico attuale) è che il potere incentivante del meccanismo rimanga molto basso e che questo si trasformi nella presenza di un contributo netto in capo ai soggetti obbligati.

#### IL MECCANISMO PRE-RIFORMA

Le regole per la definizione del contributo tariffario, ossia del rimborso a cui i soggetti obbligati hanno diritto a fronte dell'acquisto di TEE sul mercato, prevedono che all'inizio di ogni anno d'obbligo (ossia del periodo in cui i distributori devono comprare i TEE da annullare in un anno e che va da giugno a maggio) si definisca un contributo provvisorio per dare una prima indicazione agli operatori su quale sarà il contributo riconosciuto alla fine del periodo. Il valore provvisorio veniva inizialmente definito partendo dal contributo definitivo dell'anno precedente, corretto per la variazione percentuale della spesa media dei clienti domestici, ovvero l'inflazione. Il contributo definitivo era poi calcolato sulla base dei prezzi medi di mercato dell'anno. Il meccanismo incentivante risiedeva nella presenza di una franchigia (parametro  $k$ ) sul contributo definitivo che si attivava in caso di discrepanze rilevanti (nello specifico pari a 13.3 €/TEE) tra il contributo provvisorio e il prezzo medio dell'anno. In altre parole, se i prezzi medi risultavano diversi da quelli dell'anno precedente il contributo poteva variare di  $\pm 2$  €/TEE rispetto ai prezzi medi, con un rischio per i soggetti obbligati di ricevere un rimborso diverso dal loro costo di acquisto, anche nel caso in cui avessero acquistato esattamente ai prezzi medi di mercato.

#### LA RIFORMA DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO

Come detto, la riforma impone innanzitutto una revisione del meccanismo di calcolo del contributo provvisorio e della franchigia in modo da aumentare il rischio sui soggetti obbligati.

In primo luogo, per il calcolo del contributo provvisorio viene utilizzato non più il valore di mercato dell'anno precedente ma, a regime, quello dei due (tre nel DCO) anni precedenti, mentre, solo per il contributo provvisorio 2017, una media pesata dei due anni, con un maggiore peso per il 2016. In questo modo, gli andamenti più recenti del prezzo non vengono riflessi nel contributo provvisorio e, questa regola di per sé aumenta già per definizione il rischio che contributo provvisorio e prezzo di mercato si discostino, soprattutto in presenza di *trend* di prezzo rilevanti.

In secondo luogo, viene rivista la formula della franchigia. Perché si attivi, è necessario uno scostamento maggiore (da 13 a 19 €/TEE), tuttavia il livello della franchigia viene aumentato a regime a 4 €/TEE, provvisoriamente mantenuto a 2 €/TEE per il 2017. D'altro canto, dati i valori recenti di mercato, l'attivazione della franchigia per il prossimo anno è altamente probabile: il contributo provvisorio è infatti, in base alle nuove regole, 160 €/TEE (sarebbe stato 150 a regola definitiva), mentre il prezzo medio attuale è di circa 195 €/TEE. La soglia dei 19 euro verrà quindi, molto probabilmente, superata e la franchigia si attiverà il prossimo anno. Se il calcolo del contributo provvisorio non fosse cambiato, il valore sarebbe stato di circa 195 €/TEE, molto più allineato ai prezzi di mercato dell'ultimo periodo, e che avrebbe forse evitato l'attivazione della franchigia.

Una situazione che potrebbe ripresentarsi in futuro, data la scarsa rappresentatività dei prezzi degli anni passati delle possibili condizioni di mercato dei TEE, in un contesto in cui domanda e offerta possono subire annualmente variazioni anche rilevanti (revisione dell'obbligo, revisione delle modalità di rilascio dei TEE, ecc.)

#### UN PREZZO DI RIFERIMENTO PER OGNI SESSIONE

Per ridurre la volatilità tra sessioni, l'Autorità ha escluso dal calcolo del contributo definitivo le transazioni che avvengono a prezzi che variano più del 12% tra una sessione e l'altra. Il GME è stato chiamato (e si è già attivato per apportare le modifiche alla piattaforma) a pubblicare i valori massimi e minimi da guida per i soggetti obbligati. Le transazioni concluse a prezzi al di fuori della fascia consentita, saranno valide, ma non contabilizzate nel contributo definitivo. Questa norma cerca di limitare la volatilità del prezzo da una sessione all'altra, dissuadendo i soggetti obbligati ad acquistare a prezzi

al di fuori della fascia del 12%. Di per sé potrebbe avere poco impatto sui consumatori finali, che già pagano una media dei prezzi e non hanno conseguenze dalla volatilità. Inoltre se il prezzo mostra un *trend* questa regola non lo impedisce, ma può contribuire a renderlo più smussato nel tempo evitando picchi e valli della serie storica. Tuttavia, non ha particolari controindicazioni, anzi potrebbe rappresentare un'utile guida per i distributori, evitare di acquistare a prezzi artificialmente alti o bassi per brevi periodi.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

Un'ulteriore modifica riguarda la possibilità di trasferire gli acquisti da un anno d'obbligo all'altro. Infatti è possibile spostare gli acquisti fino a un massimo del 40% a un anno successivo. Con le nuove regole i distributori riceveranno in ogni caso un rimborso pari al contributo definitivo dell'anno di emissione del TEE, invece che quello di acquisto (criterio di competenza invece che di cassa precedente). In questo caso, l'effetto è premiare strategie attendiste che portano a ridurre il costo di acquisto e penalizzare quelle che comportano un aumento. A fronte della difficoltà di previsione del prezzo dei TEE (non esistono indicatori o mercati derivati a cui rifarsi) è tuttavia possibile che questa norma abbia di fatto l'effetto di dissuadere i soggetti obbligati dallo sfruttare la bancabilità. Anche perché in un contesto in cui gli obblighi aumentano, è ragionevole attendersi nel tempo un rialzo anche dei prezzi, a meno di evoluzioni tecnologiche che rendano ulteriori risparmi di energia meno costosi di quelli effettuati in passato.

Infine, gli scambi sul mercato *over-the-counter*, vengono sì considerati, come richiesto dal decreto, ma solo in relazione ai volumi senza considerarne il prezzo e di fatto limitandone fortemente l'impatto nel calcolo del contributo.

Con la pubblicazione del provvedimento finale, il GME ha prontamente aggiornato le regole di funzionamento del mercato dei TEE e ha inserito sul suo portale la pubblicazione dei valori - massimo e minimo - il cui superamento darà luogo a transazioni non incluse nel calcolo del contributo tariffario. Questo non ha tuttavia evitato che l'ultima sessione presentasse un aumento del prezzo medio rispetto alla precedente.